

Codice A1502A

D.D. 28 aprile 2016, n. 239

**L. 381/91 e L.R. 18/94 e s.m.i. Rigetto dell'istanza di integrazione dell'iscrizione alla sezione B della sezione provinciale di Torino dell'Albo regionale delle Cooperative sociali della Cooperativa Sociale "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport S.C.S. sportiva dilettantistica ONLUS" - P.I. 07406960018 con sede legale in Torino (TO).**

Viste:

- la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la L.R. n. 18/94 "Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" e s. m. i.;
- la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- la D.G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provincia di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- la D.G.R. n. 30-5370 del 21/02/2013, che indica la modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali - sezioni A e B;
- la L.R. n. 23 del 29/10/2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale (allegato A);
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11/01/2016 e n. 204 del 11/04/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di cooperative sociali;

viste:

- la D.D. n. 97 del 16/03/2001 con cui la cooperativa sociale in oggetto è stata iscritta alla sezione A dell'Albo regionale delle Cooperative sociali;

- la D.D. della Provincia di Torino n. 61-9201 del 03/03/2010 di presa d'atto della modifica integrale dello statuto, della modifica di denominazione sociale;

- la nota del 5/01/2016 del legale rappresentante della Cooperativa sociale "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport S.C.S. sportiva dilettantistica ONLUS" – P.I. 07406960018 con sede legale in Torino (TO), pervenuta in data 12/01/2016 alla Città metropolitana di Torino e protocollata in data 1/02/2016 ns. prot. n. 2701/A1502A, che richiedeva l'integrazione di iscrizione alla sezione B della Sezione provinciale di Torino dell'Albo regionale delle Cooperative sociali;

- la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione e di contestuale sospensione dei termini con richiesta di integrazione documentale, ns. prot. n. 6434/A1502A del 2/03/2016 inviata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) e ricevuta dalla Cooperativa in data 02/03/2016, con la quale si comunicava la sospensione dei termini del procedimento per la durata di 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., in quanto dalla documentazione presentata in sede dell'istanza, emergeva, tra l'altro, quanto segue:

1) risultano mancanti e/o incompleti alcuni dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia ed in particolare nella "scheda di integrazione sezione di iscrizione" risulta che la compagine sociale è costituita da n. 41 soci di cui: 34 soci lavoratori, 6 soci sovventori, 1 socio persona giuridica. Non vengono indicati né la compagine afferente alla sezione B né, tantomeno, i soci o i dipendenti lavoratori svantaggiati in grado di evidenziare una organizzazione amministrativa e gestionale conforme che consenta effettivamente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate o esercitabili;

- la documentazione agli atti allegata alla scheda di integrazione sezione di iscrizione della cooperativa in oggetto;

rilevato che la summenzionata "Scheda di integrazione sezione di iscrizione" risulta non corredata dalle attestazioni e dagli elementi previsti dalla normativa;

preso atto che è scaduto il termine della sospensione e che non è pervenuto alcun tipo di documentazione idonea ad attestare che la Cooperativa in oggetto è in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione e riscontrata la necessità di concludere il procedimento amministrativo, attivato dalla richiesta di iscrizione, nel termine stabilito dall'articolo 10 bis della L. n. 241/91 e s.m.i.;

considerato pertanto che la Cooperativa sociale "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport S.C.S. sportiva dilettantistica ONLUS" – P.I. 07406960018 con sede legale in Torino (TO) non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 381/1991, L.R. n. 18/1994 e disciplina regionale attuativa) per l'iscrizione alla sezione B della sezione provinciale di Torino dell'Albo regionale delle Cooperative sociali, in particolare:

- non è stata in grado di esprimere una relazione progettuale di attività relativa alla sez. B, nella quale sia definita anche numericamente una compagine sociale conforme afferente alla sezione B, al fine di evidenziare un'organizzazione amministrativa e gestionale che consenta effettivamente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate o esercitabili;

dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali da parte della Cooperativa sociale "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport S.C.S. sportiva dilettantistica ONLUS" – P.I. 07406960018 con sede legale in Torino (TO) compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

preso atto dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale, aventi sede presso la Città Metropolitana di Torino, la cui responsabilità è stata delegata alla dirigente in staff dr.ssa Francesca Ricciarelli ai sensi della D.D. n. 12 dell'11/01/2016 rettificata ed integrata dalla D.D. n. 204 del 11/04/2016;

ritenuto di non poter procedere all'integrazione dell'iscrizione della suddetta cooperativa sociale anche alla sezione B dell'Albo in oggetto;

dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 180 giorni stabilito dalla D.G.P. di Torino n. 645 – 23401/2011 del 05/07/2011, che continua ad applicarsi in virtù del punto 2.1 "Indicazioni operative per garantire la continuità dell'azione amministrativa", Allegato A, della D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 che dispone l'applicazione, per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale, delle disposizioni e delle procedure attuali promananti da norme regolamentari provinciali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 30-5370 del 21/02/2013.

*determina*

- di rigettare l'istanza di integrazione dell'iscrizione alla sezione B della sezione provinciale di Torino dell'Albo regionale delle Cooperative sociali della Cooperativa Sociale "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport S.C.S. sportiva dilettantistica ONLUS" – P.I. 07406960018 con sede legale in Torino (TO);
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "*Pubblicità degli atti amministrativi*" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

Il dirigente competente all'istruttoria  
Dott.ssa Francesca RICCIARELLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
-Dott. Felice Alessio SARCINELLI-